



CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c.i.s. con sede legale a Rosà (Vicenza), Via Schallstadt n. 55 – 36027 – C.F. e partita IVA 02552190247, d’ora in poi denominato anche “*soggetto promotore*”, rappresentato dal legale rappresentante Cinzia Battistello, nata a Marostica (VI) il 30/01/1971 la quale interviene al presente atto in nome e per conto dell’Ente

E

Parco archeologico di Pompei (C.F. 90083400631) (di seguito Parco, Pap, nonché Soggetto Ospitante), con sede legale in via Plinio 26 - 80045 POMPEI (NA), nella persona del Direttore Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q),

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Le Parti, come sopra rappresentate, condividono la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d’impresa;
- L’ Ente di Formazione I.RI.GEM (Società Cooperativa – Impresa Sociale) è riconosciuto dalla Regione Veneto quale Ente di formazione per gli ambiti Obbligo formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e orientamento (decreto n. 180 del 24/02/2003) e per i Servizi al lavoro (decreto n. 750 del 09/07/2012)
- L’Ente di Formazione I.RI.GEM svolge i corsi triennali a qualifica di “TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI” nell’ambito dei Progetti finanziati dalla Regione Veneto e/o cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus.
- Tale corso gratuito è rivolto a soggetti disoccupati o inoccupati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, di diploma di qualifica di quarto anno di Iefp, lavoratori occupati diplomati che intendano qualificarsi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali, si sta regolarmente

svolgendo presso la sede di Rosà e prevede un periodo di stage formativo, non retribuito, allo scopo di far acquisire agli allievi dirette esperienze in ambiente lavorativo;

Dato atto che

il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte essenziale del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Parco Archeologico di Pompei, quale soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell’Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c.i.s. quale soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

I tirocinanti frequentano il percorso di formazione triennale per “Tecnico del restauro di beni culturali”, attivato presso la sede dell'ente a Rosà (VI).

Art 2 – Finalità

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, attraverso iniziative pratiche e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il Soggetto Promotore, avranno ad oggetto l’acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

Art 3 - Attivazione dei tirocini

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un *tutor*, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Ciascun tirocinio viene attivato con la sottoscrizione di uno specifico progetto formativo, concordato tra l’Azienda ospitante, l’Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c.i.s. e il tirocinante. Ogni progetto formativo sottoscritto costituisce parte integrante della presente convenzione. Ciascun progetto, nel rispetto ed in attuazione della presente

convenzione, disciplina i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento.

In particolare, il progetto formativo dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il nominativo e le generalità del tirocinante e la sua attuale condizione;
 - i nominativi del tutor designato dall'Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c.i.s. e dall'Azienda ospitante;
 - le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
 - la durata del tirocinio;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - gli obblighi del tirocinante;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
4. La presenza degli allievi sarà registrata mediante firma giornaliera degli stessi su appositi fogli di presenza, previsti dalla Regione Veneto, sottoscritti dalla persona incaricata dall'azienda e dagli allievi.
5. Gli allievi si impegnano a non divulgare dati e notizie inerenti l'azienda o a fare fotocopie di documenti senza espressa autorizzazione dell'Azienda stessa

Articolo 4- Oneri

Dal presente accordo non conseguirà alle parti alcun onere finanziario né obblighi di altra natura.

Non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate.

Art. 5 – Assicurazioni

L'Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c.i.s., quale soggetto promotore, provvede direttamente ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. I tirocini che verranno attivati in base alla presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 6 - Impegni del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a nominare un tutor che, quale responsabile didattico-organizzativo, segua e verifichi, insieme al responsabile nominato dal soggetto ospitante, l'andamento del tirocinio.

Lo stesso soggetto si impegna, altresì, a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione, all'interno del Progetto formativo, con la quale si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo alle condizioni e modalità nello stesso indicate;
- garantire che sia presente effettivamente la copertura assicurativa per il tirocinante;
- seguire le indicazioni del tutor nominato dal soggetto promotore e dal responsabile nominato dal soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti e le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'Azienda ospitante;
- rispettare l'obbligo della riservatezza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i dati e le informazioni acquisite nel corso dello stesso
- redigere una relazione sull'attività svolta da consegnare all'Ente di Formazione e all'Azienda ospitante.

Art. 7 - Impegni del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- nominare un responsabile che, insieme al tutor nominato dal soggetto promotore, segua e verifichi l'andamento del tirocinio;
- rispettare il Progetto Formativo del tirocinio concordato;
- trasmettere al soggetto promotore, per ogni tirocinante, una relazione, predisposta dal responsabile, contenente la valutazione finale sull'attività espletata e i risultati conseguiti dal tirocinante;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore eventuali assenze del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- rilasciare al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.
- far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante;

Art. 8 - Durata della convenzione

- Il presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di firma da entrambe le parti, resterà valido per una durata di 3 anni, il cui eventuale rinnovo dovrà avvenire espressamente per iscritto. E' escluso il rinnovo tacito.
- L'Azienda ospitante ed il soggetto promotore hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento nel corso della sua durata previo preavviso in forma scritta di almeno un mese, fatta salva la naturale conclusione dei tirocini in corso.
- Entrambe le parti hanno altresì la facoltà di interrompere con effetto immediato il singolo tirocinio per inosservanza da parte del tirocinante di uno o più degli impegni dallo stesso assunti o per altri gravi motivi.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno trattati dalle parti nel pieno rispetto delle leggi vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo. In caso di mancata risoluzione bonaria della controversia, la legge applicabile è quella italiana ed il Foro giuridico è quello del Parco Archeologico di Pompei.

Pompei, 06-06-2024.

Per l'Ente di Formazione I.RI.GEM s.c.i.s.

Il rappresentante legale

Dott.ssa Cinzia Battistello

per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



